

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1322

**Definizione agevolata delle controversie tributarie. Modalità di applicazione dell'articolo 11 del decreto legge n. 50 del 2017 convertito con legge n. 96 del 2107.**

L'assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Finanze, riferisce quanto segue.

L'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ("Disposizioni urgenti in materia finanziaria a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo") reca disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie, introducendo una procedura di natura amministrativa finalizzata a deflazionare il contenzioso tributario pendente in ogni stato e grado del giudizio in cui è parte in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

La legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 ha inserito nell'articolo indicato il comma 1-bis, prevedendo che: *"Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente"*.

La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti completa l'effetto definitorio delle controversie interessate anche dalla definizione agevolata delle cartelle di pagamento di cui all'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili") convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, contribuendo a ridurre la mole di contenzioso pendente in tutti i gradi del giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione, con una possibile accelerazione dei tempi di trattazione delle residuali controversie.

Con il presente provvedimento si stabiliscono le modalità applicative delle citate disposizioni in materia di definizione agevolata con riferimento a quelle controversie tributarie pendenti che per la Regione Puglia assumono una maggiore rilevanza quantitativa e che si riguardano, nello specifico, il contenzioso riferito alla tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1993, n. 39 e s.m.i. La possibilità di definizione agevolata delle suddette controversie consentirebbe, infatti, di deflazionare la mole del contenzioso in essere, consentendo al tempo stesso di alleggerire gli uffici in ordine al disbrigo dei relativi adempimenti connessi.

Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine indicato nel 30 settembre 2017 scade - ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - il 2 ottobre 2017, non sia intervenuta pronuncia definitiva.

La definizione agevolata è ammissibile anche in presenza di ricorso notificato alla Regione Puglia ma non ancora depositato nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, atteso che per gli importi inferiori a euro duemila il ricorso produce gli effetti del reclamo e deve essere depositato presso la detta segreteria entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Ente.

In ordine al periodo di sospensione dei termini di impugnazione di cui all'art. 11, comma 9, del citato decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 si precisa che questi decorrono dalla data di esecutività della presente deliberazione alla data del 30 settembre 2017.

Per quanto attiene agli effetti della definizione agevolata, le controversie possono essere definite *"a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio"* o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, *"con pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*.

Dagli importi dovuti si ha diritto a scomputare quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in

materia di riscossione in pendenza di giudizio (art. 68 del d.lgs. 546 del 1992), nonché quelli dovuti per effetto dell'adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto legge n. 193 del 2016. Nel caso in cui l'importo provvisoriamente pagato, comprensivo di sanzioni, risulti superiore a quello dovuto in base alla definizione agevolata della lite nessun rimborso potrà comunque essere disposto a favore dell'istante.

Per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione ovvero suo delegato) deve presentare apposita domanda, esente da imposta di bollo — compilando e sottoscrivendo l'accluso modello (Allegato n. 1), uno per ogni singolo atto impugnato, anche nell'ipotesi di ricorso cumulativo - entro il 2 ottobre 2017 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento dell'intero importo dovuto, se non superiore ad euro duemila. Il limite di duemila euro si riferisce all'importo netto dovuto. Nel caso in cui la somma da versare risulti superiore al citato importo, l'istante potrà accedere al pagamento dilazionato in tre rate da versarsi nella misura e alle scadenze di seguito indicate:

- Il 40% dell'importo dovuto entro il 2 ottobre 2017;
- Il 40% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2017;
- Il 20% dell'importo dovuto entro il 2 luglio 2018.

Nel caso l'istante scelga di effettuare il pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari la sessanta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017.

La definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con il pagamento integrale dell'importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine del 2 ottobre 2017.

Al versamento degli importi dovuti in forma rateale trova applicazione quanto previsto dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale), e nello specifico il comma 2, ultimo periodo, che prevede che *"sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata"* ed il comma 4, secondo periodo, che prevede che *"in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*.

A seguito della presentazione di domanda di definizione agevolata, la Regione Puglia, valutatane la fondatezza e la legittimità, dovrà notificare l'eventuale diniego della definizione entro il 31 luglio 2018, con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali.

Le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che l'istante, a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento, presenti apposita istanza al giudice dichiarando di volersi avvalere di quanto deciso con la presente deliberazione. In tal caso il processo è sospeso sino al 10 settembre 2017. Se entro tale data sarà stata depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti e/o della prima rata, il processo resta sospeso sino alla data del 31 dicembre 2018.

Per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché, in quanto compatibile, a quanto disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 14031/2017 del 21.07.2017 ad oggetto *"Modalità di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate"*.

#### **SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

Tanto premesso, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 lett. 1K, l'assessore relatore propone alla Giunta Regionale

l'adozione della presente deliberazione

**LA GIUNTA**


Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;  
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Finanze;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- 1) di approvare, secondo quanto specificato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, nonché, in quanto compatibile, secondo quanto disposto dal direttore dall'Agenzia delle entrate con provvedimento n. prot. 14031/2017 del 21.07.2017 e con circolare n. 22/E del 28.07.2017, le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui la Regione Puglia è parte in materia di tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1993, n. 39 e s.m.i.
- 2) di approvare la modulistica allegata (Alto n. 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sarà pubblica sul Portale Tributi della Regione Puglia;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- 4) di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano



**REGIONE  
PUGLIA**

Alla Regione Puglia – Sezione Finanze

**DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**  
Art.11 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DAL-  
LA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96

**DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE**

**Persona fisica:**

Codice fiscale .....

Cognome ..... Nome .....

Data di nascita..... Comune (o Stato estero) di nascita.....Prov.....

**Soggetto diverso da persona fisica:**

Codice fiscale/Partita IVA.....

Denominazione o ragione sociale.....

Sede legale: Comune..... Prov.....

Indirizzo.....

**Riservato a chi presenta la domanda per altri (erede, curatore fallimentare, ecc.):**

Codice Fiscale..... codice carica.....

Codice fiscale società o ente dichiarante.....

Cognome ..... Nome.....

Data di nascita..... Comune (o Stato estero) di nascita..... Prov.....

**DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE**

Tipo di Tributo.....

Organo giurisdizionale e sede.....

Tipo e numero atto impugnato.....

Periodo di imposta..... data notifica ricorso in primo grado.....

Registro Generale (numero/anno).....

Valore della lite €..... Importo dovuto €.....

**DATI DEL VERSAMENTO**

Importo lordo versato/da versarsi per la definizione agevolata €.....

Data versamento.....

Eventuale importo versato in pendenza di giudizio €.....

- E' già stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 ed è stato versato l'importo di € .....
- Non è stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.

**VERSAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

- VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (OBBLIGATORIO) per importi fino a € 2.000,00:**

- imposta per € .....
- interessi legali per € .....
- interessi al 4% annuo per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, per € .....
- Spese di notifica per € .....

- VERSAMENTO RATEALE (FACOLTATIVO) per importi superiori a € 2.000,00:**

- imposta per € .....
- interessi legali per € .....
- interessi al 4% annuo per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, per € .....
- Spese di notifica per € .....
- Interessi di rateazione ex art. 8, comma 2, d.lgs. 218/1997 per €.....

**DI CUI**

- Il 40%, da versare entro il 2 ottobre 2017, pari ad € .....
- Il 40%, da versare entro il 30 novembre 2017, pari ad € ....., oltre € ..... per interessi da rateazione ex art. 8, comma 2, del d.lgs. 218/1997 (da calcolarsi dal 3 ottobre 2017 al 30 novembre 2017);
- Il 20% da versare entro il 30 giugno 2018, pari ad € ....., oltre € ..... per interessi da rateazione ex art. 8, comma 2, del d.lgs. 218/1997 (da calcolarsi dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2018).



**NB: in caso si scelga di effettuare il pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari al sessanta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017.**

- Si allega (o si riserva di produrre entro e non oltre il 30 settembre 2017) l'attestazione del versamento in unica soluzione dell'importo di € .....
- Si allega (o si riserva di produrre entro e non oltre il 30 settembre 2017) l'attestazione del versamento della prima rata dell'importo di € ....., **impegnandosi a produrre, con una delle modalità previste per la presentazione della domanda, entro la data del 30 novembre 2017 l'attestazione del versamento della seconda rata ed entro il 31 maggio 2018 la attestazione del versamento della terza rata.**

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che la Regione Puglia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

**Luogo e data ..... Firma .....**

*N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui la presente istanza non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".*

<p><b>DELEGA ALLA PRESENTAZIONE</b>  <small>(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)</small></p> <p>Il/la sottoscritto/a.....</p> <p><input type="checkbox"/> in proprio</p> <p><input type="checkbox"/> in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della .....</p> <p><input type="checkbox"/> altro (specificare).....</p> <p>delego il/la Sig./Sig.ra .....</p> <p>a <b>consegnare</b> la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.</p> <p><b>Luogo e data ..... Firma del delegante .....</b></p> <p style="text-align: center;"><i><b>N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato</b></i></p>
---

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
(Articolo 13, del D.Lgs. n. 196/2003)

La Regione Puglia Titolare del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali previste dalla legge, utilizza i dati che La riguardano per dar seguito alla richiesta di definizione agevolata da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 196/2003.

Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. La Regione Puglia potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla dichiarazione di adesione.

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.

Lei ha il diritto (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento. Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate alla Regione Puglia – Sezione Finanze, via Gentile 52 – 70126 Bari, oppure all'indirizzo di posta elettronica di seguito indicato: [serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it).

**Modalità di pagamento:**

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico intestato a: "Regione Puglia – Servizio Tesoreria" IBAN: IT72C0760104000000000872705

Nello Spazio riservato alla causale dovranno essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:

- DEFINIZIONE AGEVOLATA TASSA AUTO
- Codice fiscale o Partita IVA del contribuente;
- Organo giurisdizionale e n° Registro Generale della controversia

**Modalità di presentazione della domanda:**

- al Servizio Tributi della Regione Puglia sito in Via G. Gentile, 52 - Bari nei giorni:
  - **Martedì** dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
  - **Giovedì** dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14,30 alle ore 16.00.
- con spedizione tramite:
  1. posta elettronica all'indirizzo PEC: [serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it).
  2. posta raccomandata A/R all'indirizzo: Regione Puglia - Sezione Finanze Via G. Gentile, 52 – BARI.

In caso di spedizione va sempre allegata copia del documento di identità dell'istante e, in caso di delega, del soggetto delegato.

